



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 7 del 10/02/2011 -**  
**Determinazione nr. 332 del 14/02/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di stampaggio, lavorazione meccanica e finitura di pale in acciaio inossidabile.

Società **C BLADE Spa - Forging and Manufacturing** - stabilimento ubicato in Comune di Maniago (PN), via Genova n. 1

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società C BLADE Spa - Forging and Manufacturing, con sede legale e produttiva in via Genova n. 1 in Comune di Maniago (PN), ha presentato in data 16.06.2010 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai per installazione nuovo impianto ai sensi dell'art. 269 c. 2 del D.Lgs. 152/06.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 54464 del 02.07.2010. In data 11.08.2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" ed è entrato in vigore il 26.08.2010; pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni per tutto lo stabilimento, sono state richieste alla società integrazioni sugli impianti esistenti con nota prot. n. 68918 del 07.09.2010; tali integrazioni sono pervenute con nota del 08.11.2010 assunta al prot. n. 84039 del 12.11.2010.

Con nota prot. n. 4478 del 24.01.2011 è stato richiesto il parere di competenza all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone.

In data 04.02.2011 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la Provincia e il Comune di Maniago.

La Società svolge l'attività di stampaggio, lavorazione meccanica e finitura di pale in acciaio inossidabile.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare:

- un nuovo punto di emissione (E7) relativo al trattamento termico di tempra e rinvenimento del metallo;
- un nuovo punto di emissione (E8) relativo alla fase di smerigliatura manuale dei pezzi.

La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

- D.G.R. n. 776 del 15.03.02 (punti di emissione E1 e E2),
- D.G.R. n. 1304 del 23.04.02 (punti di emissione E3, E4 e E5),

e dalla Provincia di Pordenone con Det. Dir. n. 583 del 03.03.2009 (punto di emissione E6).

## 2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- allegato B - relazione tecnica;
- suballegato B1 – estratto mappa catastale;
- suballegato B2 – stralcio PRGC ;
- suballegato B3 – carta tecnica regionale;
- suballegato B5 – descrizione ;
- allegato B – integrazioni;
- pianta layout datata 14.06.2010.

## 3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

## 4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 24.01.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come:

- **E7 (trattamento tempra/rinvenimento/spugnimento con olio)** e **E8**

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 332 del 14/02/2011

- (smerigliatura) – impianti nuovi;
- **E1 (fresatura), E2 (trattamento tempra/spengimento con olio), E4 e E5 (finitura superficiale)** – impianti esistenti, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;
  - sul parere favorevole espresso dal Comune di Maniago in sede di conferenza dei Servizi tenutasi in data 04.02.2011.
- Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La società possiede i seguenti punti di emissione **E3 (trattamento termico rinvenimento)** e **E6 (trattamento termico tempra)** che non si ritiene siano da autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi della definizione di “emissione” di cui all’art. 268 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La società possiede un impianto di combustione (emissione indicata con la sigla A13), alimentato a gas metano non sottoposto a autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto compreso nell'allegato IV parte I D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La società possiede alcuni impianti termici civili ad uso riscaldamento (emissioni indicate con il le sigle da A1-A12), alimentati a gas metano non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Poichè, si riportano nel presente atto anche i punti di emissione esistenti E1 (fresatura), E2 (trattamento tempra/spengimento con olio), E4 e E5 (finitura superficiale), E8 (smerigliatura) presenti presso l'attività e autorizzati con la D.G.R. n. 776 del 15.03.02 e con la D.G.R n. 1304 del 23.04.02, si ritiene di revocare le suddette autorizzazioni a far data dalla messa in esercizio dei nuovi impianti E7 e E8.

Si ritiene inoltre di revocare l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Det. Dir. n. 583 del 03.03.2009 (punto di emissione E6) per le motivazioni più sopra esposte.

Tutto ciò premesso

## **IL DIRIGENTE DETERMINA**

### **1.Decisione**

Di autorizzare la Società C Blade Spa - Forging and Manufacturing, con sede legale e operativa in via Genova n. 1 in Comune di Maniago (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato e relative ai seguenti punti di emissione:

- **E1 (fresatura), E2 (trattamento tempra/spengimento con olio), E4 e E5 (finitura superficiale)** - impianti esistenti,
- **E7 (trattamento tempra/rinvenimento/spengimento con olio) e E8 (smerigliatura)** - impianti nuovi.

Di revocare, per le motivazioni indicate nelle premesse e con effetto dalla data di messa in esercizio dei nuovi impianti (punti di emissione E7 e E8), le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 776 del 15.03.02 e con D.G.R n. 1304 del 23.04.02 e dalla Provincia di Pordenone con Det. Dir. n. 583 del 03.03.2009.

La Società rimane obbligata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nei sopra citati atti sino all'efficacia della revoca degli stessi.

## 2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione E2</b> (trattamento tempra /spegnimento con olio)	<i>Portata: 9100 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 7 m</i>
<b>Punto di emissione E7</b> (trattamento tempra /spegnimento con olio)	<i>Portata: 7000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 7 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Olii minerali (come fumi e nebbie)	5 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punto di emissione E1</b> (fresatura)	<i>Portata: 5000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 7 m</i>
<b>Punto di emissione E4</b> (finitura superficiale)	<i>Portata: 11500 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 7 m</i>
<b>Punto di emissione E5</b> (finitura superficiale)	<i>Portata: 17500 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 7 m</i>
<b>Punto di emissione E8</b> (smerigliatura)	<i>Portata: 5000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 7 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B Classe II (Nickel)	1 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) I nuovi impianti (punti di emissione E7 e E8) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti (punti di emissione E7 e E8) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c), i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità

delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

- f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### 3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime dei nuovi impianti (punti di emissione E7 e E8) e per tutti gli impianti esistenti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Rapporto ISTISAN 88/19	Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi gassosi convogliati

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

#### **4.Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### **5.Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Maniago, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **6.A chi ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge

alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 14/02/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni